



Giustizia Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO
LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione 11/2012
Già Decisione n.17/2012

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente

sul ricorso della ASD FORTITUDO TENNISTAVOLO (Bologna) “avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale F.I.Te.T., emessa in data 24 ottobre 2012, con la quale la squadra Fortitudo Bologna 2 è stata penalizzata con la perdita della partita disputata contro la squadra Pol. Primavera Buttapietra "B" per 5 a 0, sets 15-0, punti 165-0, con la penalizzazione di 2 punti in classifica e con un ammenda di euro 160. Serie C/1 Maschile Girone F - Stagione 2012/2013”;

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso spedito il 2.11.2012 e pervenuto il 7.11.2012, la ASD Fortitudo Tennistavolo (Bologna) deduceva di avere schierato in campo il proprio tesserato atleta Gianni Garuti:

- il 6.10.2012, nella prima giornata dei campionati di serie A2 e C1
- il 14.10.2012, nella seconda giornata del campionato di serie C1/F e, segnatamente, nell'incontro Fortitudo Bologna “2” c/ Pol. Primavera Buttapietra "B"

incorrendo così - ad avviso del Giudice Unico - nel divieto sancito dall'art. 31.1 del Regolamento dell'Attività a Squadre - Parte Generale, in base al quale gli atleti italiani (tutti i settori) che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che regionale) possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa Società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

Di qui l'adozione della decisione impugnata e l'applicazione delle sanzioni in epigrafe, previste dall'art. 26 del Regolamento citato in caso di presentazione di squadra incompleta.

Ad avviso del sodalizio, viceversa, il primo Giudice non avrebbe preso in considerazione l'art. 1.2 del Regolamento dell'Attività a Squadre - Parte Specifica “che riguarda esplicitamente la serie A2 maschile” e “ Nella parte in cui regola la partecipazione degli atleti di riserva alle gare di A2 [...] espressamente in deroga all'art. 31.1 del Regolamento Generale, stabilisce nell'art.1.2.2 che:

ITTF • ETTU

- a) dopo aver disputato tre incontri in questo campionato, non possono più essere utilizzati nel campionato inferiore;
- b) dopo aver disputato al massimo due incontri in questo campionato possono essere riutilizzati nel campionato inferiore da cui provengono;
- c) per essere impiegati in serie A/2 possono aver disputato un solo campionato inferiore (serie nazionale oppure regionale), che dovrà rimanere sempre lo stesso per tutta la durata del campionato;
- d) gli atleti di riserva che vengono impiegati in serie A/2 senza aver disputato un campionato inferiore rimangono vincolati per tutta la stagione agonistica a disputare la serie A/2.

Il complesso di tali disposizioni costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 31.1 e attribuisce, agli atleti di riserva che abbiano giocato uno o due incontri nel campionato di A2, il diritto di poter tornare a giocare in un campionato inferiore e quindi questo articolo non può essere invocato in questo caso. La limitazione introdotta dal punto d) nulla dispone in relazione al caso in cui l'atleta di riserva sia utilizzato nel primo incontro della stagione agonistica, se questo avviene contemporaneamente all'inizio di tutti i campionati inferiori.

Se questa norma si applicasse anche in questo caso, essa sarebbe palesemente illogica e irragionevole, in quanto l'atleta di riserva, non avendo potuto disputare nessun incontro in una serie inferiore precedentemente, non risulterebbe più atleta di riserva ma atleta titolare. Essa andrebbe anche contro lo spirito con cui è stata creata questa figura, creata per dare la possibilità alle squadre di A2 di sostituire un atleta titolare, impossibilitato a giocare, con un atleta di riserva che per due volte può giocare in A2 senza pregiudicare la sua possibilità di rigiocare nella serie inferiore. Quindi la società che si trovasse nella prima giornata a dover sostituire un atleta titolare, per non "bruciare" un giocatore per tutta la stagione agonistica a squadre, dovrebbe presentarsi con la squadra incompleta".

Inoltre "Per quanto riguarda la decisione sulle sanzioni comminate, si deve rilevare che anche qui vi è stato un palese errore del Giudice Unico. Egli applica l'art. 26 - Presentazione di squadra incompleta - del "Regolamenti 2012,2013 dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Generale", anziché l'art. 25.8, in quanto la squadra della FORTITUDO TENNISTAVOLO A.S.D. nell'incontro di C1/F del 14/10/2012 presentava la squadra al completo dei giocatori, ancorché uno di essi, a parere del Giudice Unico, risultasse irregolare"

Fatte tali premesse, la ricorrente così concludeva :“Codesta società richiede dunque:

1. Che sia rigettata la decisione del Giudice Unico in quanto l'articolo richiamato 31.1 del "Regolamenti 2012/2013 dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Generale" non è attinente al caso in esame.
2. Che nel caso in cui si intendesse tenere conto dell'articolo 1.2.2 capoverso d) del "Regolamenti 2012/2013 dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Specifica", questa norma non deve essere applicata in quanto illogica e irragionevole nel caso in esame, poiché non sarebbe stato possibile alla riserva disputare prima del 06/10/2012 un campionato inferiore, iniziando questi proprio in tale data. Quindi si chiede di omologare il risultato ottenuto sul campo nell'incontro di C1/F del 14/10/2012, vinto per 5-0 dalla Fortitudo Bologna 2, e di annullare la penalizzazione di -due punti e l'ammenda di 160 euro.
3. Che se si ritenesse, contro ogni criterio di logicità e di ragionevolezza, di applicare l'art. 1.2.2 capoverso d) del "Regolamenti 2012/2013 dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Specifica", nel caso di una fattispecie di questo tipo non deve essere applicato l'art.26 del documento "Regolamenti 2012/2013 dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Generale", ma l'art. 25.8, il quale recita: "Se dal controllo emergono posizioni irregolari, l'organo deferisce i tesserati e le rispettive Società al Giudice Unico che, nel caso di uno o due atleti/e in posizione irregolare, omologa gli incontri ai quali hanno preso parte con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell'incontro e, considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un ulteriore punto di penalizzazione. Nel caso di più di due atleti/e in posizione irregolare, saranno applicate le sanzioni elencate all'art. 23 comma 5 alle lettere a), b), e), d), e)".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è improcedibile e - comunque - infondato.

Si rinviene in allegato al ricorso un'attestazione di pagamento per € 100,00 imputata a "tassa per presentazione ricorso alla Commissione d'Appello Federale" non corrispondente - per difetto - all'importo dovuto (€ 200,00 ai sensi di quanto previsto alla lett. H - 2) della Tabella tasse vigente per la stagione sportiva 2012/2013).

Ne deriva che il sodalizio ha omesso di dare prova del versamento e/o comunque di versare la tassa reclamo, mentre il dettato regolamentare (cfr. art. 33 R. Giustizia) esige che la ricevuta del pagamento sia allegata al ricorso a pena di improcedibilità (art. 33 n. 6 R. Giustizia).

Ciò detto, va ribadito che la stessa norma, nell'escludere qualsivoglia sanatoria postuma per l'ipotesi di omesso e/o insufficiente versamento entro il termine di scadenza, coincidente con l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso, sancisca il principio in base al quale il pagamento della tassa nella misura dovuta - vera e propria condizione di procedibilità dell'appello - deve essere effettuato in momento antecedente o contemporaneo all'inoltro del ricorso

La mancata allegazione della ricevuta al ricorso equivale in ogni caso a mancato pagamento della tassa stessa, con quanto ne consegue in ordine all'improcedibilità del gravame ai sensi delle norme citate.

Del resto, quand'anche procedibile, l'appello sarebbe risultato infondato.

Ed invero, la norma invocata dal sodalizio (art. 1.2.2. del Regolamento dell'Attività a Squadre - Parte Specifica) non deroga affatto - quanto alla serie A/2 - all'art. 31.1 del Regolamento dell'Attività a Squadre - Parte Generale, ma codifica e disciplina esattamente il caso giunto all'esame del Giudice Unico Nazionale nella parte in cui dispone che gli atleti di riserva i quali - come il Garuti - vengano impiegati in serie A/2 senza prima aver disputato un campionato inferiore, rimangano vincolati a quella stessa serie per tutta la stagione agonistica (cfr. *ivi*, lett. d).

Né può essere valorizzata la circostanza che, nella fattispecie "... non sarebbe stato possibile alla riserva disputare prima del 06/10/2012 un campionato inferiore, iniziando questi proprio in tale data"; ciò in quanto la decisione di schierare il Garuti nella prima giornata di campionato di serie A/2 è stata frutto di libera scelta da parte della stessa Fortitudo, la quale - ben edotta dell'esistenza della norma citata - avrebbe dovuto conoscerne le obbligate conseguenze per attenersi ad essa e non disapplicarla

Da ultimo, anche l'obiezione circa il "palese errore" in cui sarebbe incorso il primo Giudice penalizzando il sodalizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 (Presentazione di squadra incompleta) anziché ex art. 25.8. del Regolamento dell'Attività a Squadre - Parte Generale è priva di fondamento.

Infatti, è proprio tale ultima norma a prevedere che "Se dal controllo [operato dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre - n.d.r.] emergono posizioni irregolari, l'organo deferisce i tesserati e le rispettive Società al Giudice Unico che, nel caso di uno o due atleti/e in posizione irregolare, omologa gli incontri ai quali hanno preso parte con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell'incontro [...] considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta".

Resta semmai da aggiungere che, in virtù di quanto precede, il Giudice Unico - fermo il resto - avrebbe dovuto sanzionare l'odierna appellante con "un ulteriore punto di penalizzazione" rispetto ai n. due punti previsti in caso di presentazione di squadra incompleta (cfr. art. 26.1. lett. b) del Regolamento dell'Attività a Squadre - Parte Generale) e così, in totale, con n. tre punti e non soli n. due punti di penalizzazione, come invece avvenuto con la decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Roma lì, 21 novembre 2012

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli